In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e [76/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221) – Sentenza della CC), degli articoli 4 e 63 della Legge sul servizio funerario e cimiteriale (Sigla: ZPPdej) (Gazzetta Ufficiale della RS n. 62/2016), degli articoli 3, 7 e 35 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 32/93, 30/98 – Sigla: ZZLPPO, 127/06 – Sigla: ZJZP, 38/10 – Sigla: ZUKN e 57/11 – Sigla: ORZGJS40), degli articoli 3 e 17 della Legge sulle infrazioni –Sigla: ZP1 (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [29/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376) – testo unico ufficiale, [21/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786), [111/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126), [74/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062) – Sentenza della CC, [92/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705) – Sentenza della CC, [32/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364) e [15/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740) – Sentenza della CC), degli articoli 5 e 11 del Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 16/13 e 6/14), degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il

**DECRETO**

**sul servizio funerario e cimiteriale nel territorio del Comune di Isola**

**I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

Articolo 1

(prestatore del servizio pubblico di rilevanza economica e gestore dei cimiteri)

1. Il prestatore del servizio pubblico di rilevanza economica e il gestore dei cimiteri nel Comune di Isola è l'azienda pubblica »Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.« (nel testo a seguire: prestatore del servizio).
2. Si conferisce la delega pubblica per la gestione e la deliberazione negli affari amministrativi di cui al presente decreto all'azienda pubblica »Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.«, con sede in Strada dell'Industria n. 8, 6310 Isola.

Articolo 2

(servizio funerario e cimiteriale)

1. Il servizio funerario garantisce il servizio di turno di 24 ore che rappresenta il servizio pubblico di rielvanza economica obbligatorio.
2. Il servizio funerario che si svolge sul mercato, comprende i seguenti servizi:
* il trasporto del defunto, non garantito dal servizio di turno di 24 ore,
* la preparazione del defunto,
* la cremazione del defunto,
* la preparazione e l'attuazione del funerale.
1. Paga i servizi funerari di cui al secondo comma del presente articolo, il prestatore del servizio esterno del servizio funerario. La tariffa di affitto della cappella mortuaria e di utilizzo della rimanente infrastruttura cimiteriale per l'onoranza funebre viene determinata dal prestatore del servizio con un tariffario, stabilito a seconda del procedimento del presente decreto.
2. Il servizio cimiteriale comprende la gestione e la sistemazione dei cimiteri ed è garantito dal prestatore del servizio.
3. La gestione dei cimiteri comprende la sistemazione del cimitero, l'attuazione di investimenti e della manutenzione d'investimento, la locazione delle sepolture, la tenuta del registro e il conferimento dei consensi relativi agli interventi nel territorio dei cimiteri.
4. La sistemazione dei cimiteri comprende la manutenzione degli stessi e delle strutture e impianti cimiteriali, nonché della rimanente infrastruttura cimiteriale, i servizi di locazione degli impianti e strutture cimiteriali, i servizi dei becchini e del gruppo di affossatori.

Articolo 3

(servizio di turno di 24 ore)

1. Il servizio di turno di 24 ore comprende ogni trasporto dal luogo di morte alle celle frigoritere del prestatore del servizio o alla struttura sanitaria per l'autopsia del defunto, l'asporto degli organi ovv. per altri procedimenti sul defunto e quindi alle celle frigorifere del prestatore del servizio, compreso l'utilizzo delle stesse, se non stabilito in diverso modo dal decreto.
2. Il prestatore del servizio di turno di 24 ore nel territorio del Comune di Isola è l'azienda pubblica »Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. - Azienda pubblica Komunala Isola S. r. l.«.

Articolo 4

(ordine del cimitero)

Con il presente decreto il Comune di Isola stabilisce:

* la modalità di garanzia del servizio di turno di 24 ore,
* la modalità di attuazione dell'onoranza funebre,
* i servizi del gruppo di affossatori che possono essere garantiti nel singolo cimitero,
* il funerale base,
* modalità e tempo di sepolutra,
* la modalità di sepoltura, se paga il servizio il Comune,
* la possibilità di sepoltura fuori dal cimitero con determinazione del luogo,
* il trattamento del defunto fino alla sepoltura, dove nel cimitero non c'è una cappella mortuaria,
* i cimiteri che devono disporre di cappella mortuaria,
* l'esercizio delle cappelle mortuarie,
* le dimensioni della prima sistemazione della sepoltura,
* la manutenzione dell'ordine, della pulizia e della quiete nel cimitero,
* la modalità di affitto delle sepolture,
* la collocazione, la modifica o la rimozione dei monumenti, il rinnovo dei monumenti e delle tombe di famiglia, nonché ogni altro intervento al territorio del cimitero,
* il piano di divisione del cimitero e il catasto,
* le classi di sepolture,
* la normativa tecnica per le sepolture,
* il periodo di riposo della salma,
* il tariffario per i servizi funerari e cimiteriali, l'utilizzo del cimitero, degli impianti e strutture cimiteriali e delle altre infrastrutture cimiteriali,
* la tassa funeraria presso il singolo cimitero, corrisposta da altro esercente del funerale,
* la tassa cimiteriale per la singola classe di sepoltura in relazione alla sepoltura individuale,
* altre questioni relative al servizio funerario e cimiteriale e agli utenti.

Articolo 5

(termini utilizzati)

I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso significato come stabilito nella legge che regola il servizio funerario e cimiteriale e nelle disposizioni di legge secondarie, pubblicate sulla base della stessa.

Articolo 6

(applicazione delle disposizioni)

Si applicano per le questioni relative all'attuazione del servizio funerario e cimiteriale che non sono regolate dal presente decreto le disposizioni nazionali e comunali del settore di attuazione del servizio funerario e cimiteriale.

**II ONORANZA FUNEBRE**

Articolo 7

(gruppo di affossatori)

1. I servizi del gruppo di affossatori presso il cimitero di Isola e il cimitero di Korte sono garantiti dall'azienda pubblica »Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. - Azienda pubblica Komunala Isola S. r. l.«.
2. I servizi del gruppo di affossatori comprendono il trasporto in auto e a piedi del feretro o dell'urna cineraria dalla cappella mortuaria ovv. crematorio al luogo di sepoltura con collocamento nella fossa o spargimento delle ceneri.
3. I servizi del gruppo di affossatori vengono commisurati dal prestatore del servizio di cui al primo comma del presente articolo al committente del servizio funerario in conformità al tariffario stabilito nel procedimento di cui al presente decreto.

Articolo 8

(area appositamente predisposta)

La cerimonia funebre inizia nell'area cimiteriale, appositamente predisposta a tale scopo.

Articolo 9

(giacenza del defunto)

(1) Le cappelle mortuarie sono aperte affinché vi giacciono i defunti.

(2) I defunti possono giacere:

- nella cappella mortuaria del cimitero di Isola,

- nella cappella mortuaria del cimitero di Korte,

- in via eccezionale e previo accordo con il prestatore del servizio, nei paesi presso il domicilio del defunto per una durata massima di due ore, a patto che si tratti di una casa bifamiliare, che il decesso non sia dovuto a una malattia contaggiosa e che le condizioni sanitarie lo permettano.

Articolo 10

(svolgimento delle onoranze funebri)

1. L'onoranza funebre si svolge nella modalità prescritta dal presente decreto, prima del seppellimento o dello spargimento delle ceneri del defunto al piazzale delle commemorazioni.

(2) Prima dell'avvio delle onoranze funebri, al piazzale per le commemorazioni vengono portati i fiori e la persona incaricata di condurre la cerimonia funebre provvede a riunire i congiunti del defunto.

(3) L'onoranza funebre inizia con l'esecuzione dal vivo di brani musicali idonei oppure con la musica registrata che accompagna l'esposizione delle bandiere e dei simboli, cui segue il trasferimento del feretro al piazzale per le commemorazioni.

(4) Dal defunto prendono commiato (secondo quest'ordine): gli oratori, i cantanti, i declamatori, l'orchestra a fiati o gli altri musicisti, e gli appartenenti alle comunità religiose, qualora presenti.

(5) Una volta terminata l'onoranza funebre, nel piazzale per le commemorazioni può formarsi un corteo funebre che, accompagnato dalla musica, può recarsi al punto di sepoltura oppure fermarsi; in tal caso la cerimonia si ritiene conclusa.

Articolo 11

(corteo funebre)

(1) Il corteo funebre si svolge sotto la guida di una persona appositamente incaricata, seguita da una persona che porta la bandiera di stato, con apposto il nastro nero, o la bandiera di lutto (nera), se il defunto e' un cittadino straniero, seguono gli stendardi, il complesso musicale, i cantanti, gli appartenenti a organizzazioni che praticano usi particolari durante le esequie dei propri membri (cacciatori, vigili del fuoco e simili), i portatori di ghirlande, di medaglie al merito e di altri riconoscimenti, il feretro o l'urna, e infine i congiunti e gli altri partecipanti al corteo.

(2) Nel caso in cui al funerale partecipino gli appartenenti alle comunita' religiose, i rispettivi simboli vengono esposti prima del feretro ovv. urna.

Articolo 12

(usanze)

1. Presso il comitero di Korte l'onoranza funebre puo' venir svolta anche in osservanza delle usanze locali.

(2) L'onoranza funebre viene organizzata dal prestatore del servizio e deve avvenire nel rispetto della volontà del defunto o del committente del servizio funebre, ed ha di regola una durata massima di 45 minuti. Tuttavia, ottenuto il consenso del prestatore del servizio, la cerimonia può protrarsi anche più a lungo.

Articolo 13

(partecipanti al funerale)

L'onoranza funebre ha carattere pubblico, a cui e' cioe' possibile prendere parte liberamente, oppure puo' svolgersi in ambito familiare, in presenza di una stretta cerchia di invitati.

Articolo 14

(rito religioso)

L'onoranza funebre puo' svolgersi anche con rito religioso, che non puo' durare piu' di quindici minuti, ma ottenuto il consenso del prestatore del servizio, puo' tuttavia protrarsi oltre tale limite.

Articolo 15

(onoranza funebre presso la sepoltura)

(1) I partecipanti alle onoranze funebri si riunsicono intorno alla fossa. Il feretro ovv. l'urna con i resti mortali del defunto vengono depositati nella fossa. Osservato un minuto di silenzio, ed eseguito l'inchino delle bandiere e dei stendardi, il corteo funebre si ritiene concluso.

(2) Una parte delle onoranze funebri puo' essere eseguita anche nei pressi della fossa.

(3) Entro due ore dalla conclusione delle esequie il prestatore del servizio ha l’obbligo di provvedere alla colmatura della fossa; l'operazione puo' avere luogo, tuttavia, solo al momento in cui la maggior parte dei partecipanti alle onoranze funebri si sia allontanata dal luogo.

Articolo 16

(picchetto d'onore)

(1) Nei casi in cui al funerale partecipi un picchetto d'onore, ai rispettivi appartenenti non è permesso il porto dell'arma. Il picchetto d'onore si schiera davanti alla cappella mortuaria, all'edificio o luogo religioso, ovvero davanti al domicilio del defunto e si inserisce nel corteo funebre subito dopo il portatore della bandiera che è a capo del corteo.

(2) Alla fine del funerale il picchetto d'onore può sparare in onore del defunto con armi da fuoco militari o da caccia. Dev'essere garantita la totale sicurezza dei partecipanti al funerale, dei cittadini e del patrimonio; è responsabile in comandante ovv. il capo dell'unità.

Articolo 17

(sepoltura anonima)

In caso di sepoltura anonima il luogo della sepoltura e il nome del defunto non sono sconosciuti.

Articolo 18

(cremazione del defunto)

La cremazione del defunto viene eseguita alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal prestatore del servizio di cremazione.

Articolo 19

(tassa funeraria)

1. Il committente del funerale corrisponde la tassa funeraria in conformità al tariffario.
2. Il Consiglio del Comune di Isola accoglie la delibera sulle tariffe dei servizi funerari e cimiteriali su proposta del prestatore del servizio.
3. La delibera si pubblica nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**III SISTEMAZIONE DEI CIMITERI**

Articolo 20

(orario di apertura del cimitero e orario di prestazione dei servizi)

1. I cimiteri provvisti di serrature sono aperti al pubblico ogni giorno durante l'orario di apertura, stabilito dal prestatore del servizio.

(2) Nei giorni precedenti alle e in quelli delle festivita' nazionali e nei giorni feriali i cimiteri possono rimanere aperti oltre l'orario stabilito nel primo comma del presente articolo.

(3) I funerali vengono effettuati ogni giorno, tranne il sabato, la domenica, i giorni festivi e delle festivita' nazionali. Gli orari dei funerali vengono stabiliti dal prestatore del servizio.

(4) Dietro accordo con il prestatore del servizio, il giorno e l'ora dei funerali possono differire da quanto disposto nel terzo comma del presente articolo.

Articolo 21

(cappella mortuaria)

Le cappelle mortuarie sono situate presso i cimiteri di Isola e Korte.

Articolo 22

(piano di suddivisione del cimitero e catasto)

1. Per ciascun cimitero vanno elaborati un piano di divisione per settori e l'evidenza delle sepolture.
2. Con il piano di divisione si stabiliscono le tipologie di sepolture nei singoli settori del cimitero.
3. Presso ciascun cimitero o al di fuori di esso deve essere garantito un luogo di sepoltura in caso di calamità naturali e altre sciagure, in caso di guerra o di stato d'emergenza.
4. Con il presente decreto si concede al prestatore del servizio la delega pubblica per la tenuta del catasto del servizio pubblico di rilevanza economica e delle altre evidenze, di cui al presente decreto. Il catasto è proprietà della comunità locale. Il catasto deve essere tenuto e conforme al catasto delle rimanenti infrastrutture comunali.
5. Il catasto deve essere aggionrato: tutte le modifiche su strutture, attrezzature e impianti devono essere registrate tempestivamente. Il prestatore del servizio deve istituire il catasto il conformità alla legislazione vigente nel termine di dodici mesi dall'avvio del servizio pubblico di rilevanza economica di cui al presente decreto.
6. L'armonizzazione, la manutenzione e i rapporti finanziari legati al catasto sono regolati dall'apposito contratto con il comune. La tenuta del catasto non è oggetto del servizio pubblico di rilevanza economica.
7. Il catasto viene tenuto testualmente e graficamente in forma di scrittura informatica, in conformità alle disposizioni e agli standard del sistema geografico-informatico del Comune.
8. Il catasto è sotto forma di una base dati elettronica che deve essere sempre accessibile al Comune nella forma prescritta.
9. Il prestatore del servizio è tenuto a inoltrare le informazioni del catasto alle persone che mostrano interesse giuridico, e cioè nelle dimensioni dell'interesse giuridico stesso.
10. Nel caso in cui la modalità di attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica venga modificata, il prestatore del servizio è tenuto a inoltrare l'intero catasto al Comune.
11. Il prestatore del servizio è tenuto a trattare i dati personali del catasto in conformità alla legislazione vigente.

**IV CLASSI DI SEPOLTURE**

Articolo 23

(classi di sepolture)

1. Nei cimiteri le classi di sepolture e dei luoghi di sepoltura disponibili sono:
* fondi di sepoltura individuali, doppi, infantili, fondi di sepoltura estesi, sepolture a schiera e tombe di famiglia,
* fosse comuni e ossari,
* loculi per urne cinerarie – interrati e costruiti in muratura,
* sito destinato alle sepolture anonime,
* area di spargimento delle ceneri dei defunti cremati.
1. Nel caso in cui presso il territorio del cimitero sia situata una fossa comune bellica, la tutela della stessa è regolata dalla disposizione sulle fosse comuni belliche.

Articolo 24

(sepolture individuali)

Sono sepolture individuali le sepolture che consentono il seppellimento di una persona adulta. Si seppelliscono nelle sepolture individuali i feretri e le urne cinerarie.

Articolo 25

(sepolture doppie)

Sono sepolture doppie le sepolture che consentono il seppellimento di due feretri uno accanto all'altro allo stesso livello nella sepoltura. Possono essere seppellite nelle sepolture doppie, oltre ai feretri, anche le urne cinerarie.

Articolo 26

(sepolture infantili)

Sono sepolture infantili le sepolture che consentono il seppellimento dei bambini. Si seppelliscono nelle sepolture infantili i feretri e le urne cinerarie infantili.

Articolo 27

(fondo di sepoltura esteso)

Il fond odi sepoltura esteso è il fond odi sepoltura di dimensioni maggiori dal fond odi sepoltura standard.

Articolo 28

(tombe di famiglia)

(1) La parte sotterranea delle tombe di famiglia è interamente costruita in muratura. I feretri vengono posizionati nelle tombe uno sopra l'altro oppure su dei ripiani. Nelle tombe di famiglia vengono depositati sia i feretri con inserti in metallo che le urne cinerarie.

(2) La costruzione di nuove tombe di famiglia è consentita solamente se la comunità locale lo stabilisce con apposito decreto sul servizio funerario e cimiteriale o con apposito atto territoriale che regola il cimitero.

 Articolo 29

(loculi per urne cinerarie)

I loculi per urne cinerarie sono interrati o costruiti in muratura. Si seppelliscono nei loculi esclusivamente le urne cinerarie.

Articolo 30

(sito destinato alle sepolture anonime)

(1) Il sito destinato alle sepolture anonime è un settore cimiteriale, assestato in modo uniforme secondo il piano di divisione, senza contrassegni personali sulle tombe, destinato al seppellimento dei feretri e delle urne.

(2) I dati sulle inumazioni sono raccolti nell'apposito registro ufficiale, tenuto dal prestatore del servizio.

(3) Il settore cimiteriale destinato alle sepolture anonime è dotato di un'area comune per la collocazione di fiori e candele.

Articolo 31

 (area di spargimento delle ceneri dei defunti cremati)

(1) L'area di spargimento delle ceneri è un'apposita area a ciò destinata nel cimitero. I nomi dei defunti, tranne nel caso di sepoltura anonima, e se lo desiderano i committenti del funerale, figura sulla lapide tombale comune.

(2) Il settore cimiteriale destinato allo spargimento delle ceneri è dotato di un'area comune per la collocazione di fiori e candele. Al di fuori di tale settore non è permesso despositare fiori, candele e altri oggetti o camminare sullo stesso, tranne per le necessità di gestione del cimitero.

Articolo 32

(normativa e dimensioni delle sepolture)

1. Le dimensioni approssimative della superficie della pianta del fond odi sepoltura sono come seuge:
* sepoltura individuale: larghezza fino a 1,1 m, lunghezza fino a 2,0 m, profondità del primo seppellimento almeno 2,0 m,
* sepoltura doppia: larghezza da 1,11 m, lunghezza fino a 2,0 m, profondità del primo seppellimento almeno 2,0 m,
* loculo per urne cinerarie: interrato – larghezza da 0,60 a 1,0 m, lunghezza da 0,60 a 1,2 m, profondità 0,8 m, con possibilità di approfondimento fino a 1,2 m; costruiti in muratura - larghezza 0,5 m, lunghezza 0,50 m e profondità 0,70 m.
1. Se le lunghezza e le larghezze del fond odi sepoltura sono stabilite nella documentazione progettuale, si considerano tali dimensioni.
2. Si misurano le dimensinoi delle sepolture dal margine esterno del fondo di sepoltura ovv. monumento, del recinto o della pietrra laterale.
3. Per ogni seppellimento classico lo strato di terra sopra al feretro deve essere almeno di 50–70 cm, in caso contrario bisogna eseguire un seppellimento con urna cineraria. Il locaulo può essere approfondito.
4. Nel caso in cui l'urna cineraria si collocae in sepoltura individuale, doppia o infantile, take sepoltura non viene considerata loculo per urne cinerarie.
5. In caso di diversi seppellimenti successivi, la fossa può essere approfondita in modo che los trato di terra sia almeno di 1,5 m.
6. Il distacco della parte frontale del monumento funebre dal sentiero tra le sepolture deve essere uguale per tutte le sepolture. I sentieri etra le sepolture misurano in larghezza almeno 0,6 m, ma non più di 1,0 m.
7. I monumenti, le pietre laterali ed altri oggetti non devono passare oltre il limite del singolo fond odi sepoltura e non devono superare 1,2 m di altezza. Tra i fondi di sepoltura in fila il distacco è al massimo 0,40 m. Se il distacco tra i fondi di sepoltura in fila è stabilita nella documentazione progettuale, si considerano dette dimensioni. La lapide è in metallo, ottone, delle dimensioni di al massimo 20 cm per 10 cm per 0,5 cm.

**V MODALITÀ DI LOCAZIONE DELLE SEPOLTURE**

Articolo 33

(concessione dei fondi di sepoltura)

1. Nel caso in cui il committente del funerale non dispone di fond odi sepoltura in locazione al momento di registrazione del funerale, glielo conferisce il prestatore del servizio, con il quale deve stipulare il contratto di locazione della sepoltura, tranne nel caso si spargimento delle ceneri del defunto o sepoltura al di fuori dal cimitero.
2. Il prestatore del servizio cede i fondi di sepoltura in locazione in base al contratto di locazione e in conformità alle disposizioni del Comune.
3. Il prestatore del servizio cede i fondi di sepoltura in locazione per il periodo ininterrotto di dieci anni con possibilità di proroga.
4. È possibile trasferire il rapporto di locazione ad altro soggetto che ne dimostra interesse, alle condizioni stabilite dal contratto di locazione. Il trasferimento del rapporto di locazione è a titolo gratuito. Le condizioni non devono ostacolare il trasferimento.
5. Al momento della morte del locatario del fond odi sepoltura, i sui eredi devono accordare chi di loro avrà diritto alla locazione del fond odi sepoltura. Ha diritto di precedenza il soggetto che ha saldato le spese del funerale del defunto locatario del fondo di sepoltura.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui il defunto locatario avesse in locazione più fondi di sepoltura.
7. Nel caso in cui l'ereditario del locatario del fondo di sepoltura non eserciti il proprio diritto alla locazione, lo stesso perde il diritto alla locazione di detto fondo di sepoltura.
8. Può diventare locatario del fondo di sepoltura anche chi acquisisce tale diritto in base al contratto di trasferimento del fondo di sepoltura ad altro soggetto, stipulato trat ra tre parti, e cioé tra l'attuale locatario del fondo, il nuovo locatario dello stesso e il prestatore del servizio. Il nuovo locatario del fond odi sepoltura stipula il contratto di locazione con il prestatore del servizio per il periodo ininterrotto di dieci anni.
9. Il prestatore del servizio cede al committente del funerale con spargimento delle ceneri del defunto in locazione il fondo per la lapide con contratto per il periodo ininterrotto di dieci anni.
10. Il locatario del fondo di sepoltura deve provvedere alla manutenzione dello stesso e rispettare l'ordine cimiteriale e il contratto di locazione.
11. Il contratto di locazione deve stabilire:
* i soggetti del rapporto di locazione,
* il periodo della locazione,
* il numero progressivo, la classe di sepoltura e le sue dimensioni,
* la modalità di pagamento del canone di concessione per il fondo di sepoltura,
* gli obblighi del locatario e del locatore,
* le misure del locatore in caso di violazione delle disposizioni del contratto di locazione.

Articolo 34

(locatario del fondo di sepoltura e della lapide)

Il locatario del fondo di sepoltura e della lapide può essere solamente una persona giuridica o fisica in base al stipulato contratto di locazione.

Articolo 35

(canone di concessione)

1. Il locatario corrisponde un canone per la locazione del fondo di sepoltura.
2. Il canone di concessione rappresenta la quota proporzionale delle spese annuali di gestione del servizio cimiteriale per la singola classe di sepoltura, ed è calcolata in case alla somma di tutte le classi di sepoltura e dei loro rapporti in proporzione alla sepoltura individuale.
3. Il canone di concessione comprende le spese di sistemazione del cimitero, di locazione dei fondi di sepoltura e le spese di tenuta dei registri.
4. Il Consiglio del Comune di Isola approva l'ammontare del canone di concessione con apposita delibera su proposta del prestatore del servizio; si considerano nella determinazione dell'ammontare del canone anche l'eventuale tassa funeraria e le altre spese, destinate alla gestione del cimitero.
5. Il canone di concessione può venir corrisposto per più di un anno, ma al massimo per dieci anni con possibilità di proroga.
6. In occasione della prima locazione del fondo di sepoltura, il canone viene corrisposto proporzionalmente fino alla fine dell'anno in corso.
7. Nel caso in cui il locatario del fondo di sepoltura decida recedere dal contratto di locazione prima dello scadere del periodo ininterrotto di dieci anni, è tenuto a corrispondere il canone di concessione fino allo scadere di detto periodo.
8. Rientrano tra le spese annue di manutenzione degli impianti e delle strutture cimiteriali ad uso comune: le spese di manutenzione degli impianti e delle strutture cimiteriali, dei principali viali interni, delle aiuole, degli alberi, degli arbusti e delle siepi, le spese di asporto dei rifiuti, quelle relative al consumo dell'acqua e dell'elettricità, le spese per il servizio di sorveglianza, per il servizio invernale, per l'ufficio informazioni, per la tenuta dei registri, nonché la quota proporzionale delle spese generali necessarie alla gestione delle attività del servizio pubblico.
9. Il canone di concessione dell'area per la collocazione di lapidi tombali va pagato per un periodo ininterrotto di dieci anni con possibilità di proroga.

Articolo 36

(spese di manutenzione degli impianti e delle strutture cimiteriali ad uso comune)

(1) Le spese annue di manutenzione degli impianti e delle strutture cimiteriali ad uso comune (nel seguito: spese di manutenzione) vengono calcolate prendendo a base le spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale.

(2) Le spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale rappresentano la base su cui sono calcolate le spese di manutenzione delle altre classi di sepoltura:

- le spese di manutenzione del fondo di sepoltura per bambini sono pari al 60 % delle spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale,

- tombe di famiglia: fino a quattro posti – le spese di manutenzione sono pari a quattro volte le spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale; più di quattro posti – le spese di manutenzione sono pari a sei volte le spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale,

- le spese di manutenzione dei loculi per urne cinerarie interrati sono pari al 60 % delle spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale,

- le spese di manutenzione dei loculi per urne cinerarie costruiti in muratura sono pari al 40 % delle spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale,

- le spese di manutenzione dei fondi di sepoltura estesi sono pari alle spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale, moltiplicate per numero dei seppellimenti (massimo sei),

(3) Le spese di manutenzione dell'area per la collocazione di lapidi tombali sono pari a una volta e mezzo l'importo annuo delle spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale. Il concessionario e' tenuto a corrispondere anche le spese per la realizzazione e la collocazione della lapide, la quale e' a cura del prestatore del servizio.

(4) Le spese di spargimento delle ceneri e quelle per le sepolture anonime vengono corrisposte all'atto di notifica del funerale e sono pari all'importo annuo delle spese di manutenzione del fondo di sepoltura individuale.

Articolo 37

(cessazione del contratto)

(1) Il contratto di concessione dei fondi di sepoltura cessa:

- su richiesta del locatario,

- in adempienza a quanto disposto dal piano regolatore del cimitero,

- nel caso in cui il canone, maggiorato dalle spese di esazione coatta, non sia stato riscosso,

- nel caso in cui non è stato possibile consegnare al concessionario la fattura per il canone e la fattura non è stata saldata nemmeno dopo un anno dalla rispettiva scadenza,

- nel caso in cui anche dopo l'invio del secondo sollecito per l'esecuzione di lavori di manutenzione della sepoltura il concessionario non provveda alla rispettiva manutenzione come stabilito dal presente decreto.

(2) Il contratto di concessione del fondo di sepoltura cessa ache nel caso in cui a seguito della morte del locatario, l'avente diritto alla stipula del contratto di locazione non provveda a sottoscrivere il contratto entro la fine dell'anno per il quale è stato pagato il canone di concessione.

(3) Il prestatore del servizio provvede ad accertare i motivi di cui al primo e secondo comma di questo articolo, intervenendo adeguatamente ai sensi del presente articolo.

(4) Il contratto di locazione dell'area per la collocazione di lapidi tombali cessa:

- su richiesta del locatario, escludendo però il diritto al rimborso della quota proporzionale del canone,

- in adempienza a quanto disposto dal piano regolatore del cimitero,

- alla scadenza del periodo di durata del contratto di concessione e in mancanza di un accordo di proroga.

(5) La morte del concessionario non comporta la cessazione del contratto di concessione dell'area per la collocazione di lapidi tombali, che prosegue fino alla scadenza del decennio di validità, con possibilità di proroga. In tal caso il titolo di concessionario viene di regola affidato alla persona che ha pagato l'inumazione del precedente concessionario.

(6) Entro i tre mesi successivi alla scadenza del contratto di concessione dell'area per la collocazione di lapidi tombali, il concessionario ha l'obbligo di ritirare la lapide presso il prestatore del servizio. Scaduto inutilmente tale termine, la lapide viene depositata alla discarica di rifiuti edili.

Articolo 38

(rimozione degli elementi ornamentali dei sepolcri)

(1) In caso di cessazione del contratto di concessione, il concessionario del fondo di sepoltura è tenuto, qualora reperibile, entro il termine di tre mesi, a rimuovere gli elementi ornamentali del sepolcro.

(2) In caso di mancata rimozione entro il termine prestabilito, gli elementi ornamentali vengono rimossi dal prestatore del servizio, a spese del concessionario.

(3) Sono ritenuti elementi ornamentali dei sepolcri i monumenti funebri, i cordoli di recinzione, le lastre di copertura, i lumi, i vasi e simili.

(4) Nel caso in cui il concessionario risultasse irreperibile, gli elementi ornamentali dei sepolcri vengono rimossi dal prestatore del servizio.

(5) Gli elementi ornamentali dei sepolcri indicati nel primo e terzo comma del presente articolo non vanno rimossi dai fondi di sepoltura tutelati come patrimonio artistico, storico e culturale. Tali fondi di sepoltura e i rispettivi elementi ornamentali vengono ceduti in concessione ad altro concessionario.

(6) Gli elementi ornamentali indicati nel primo e terzo comma del presente articolo, levati dai sepolcri, vengono custoditi dal prestatore del servizio per un ulteriore periodo di tre mesi. Scaduto tale termine, gli stessi vengono depositati alla discarica di rifiuti edili.

(7) Alla scadenza del contratto di concessione dei loculi per urne cinerarie, l'urna viene depositata nel sito destinato alle sepolture anonime oppure la cenere contenuta nell'urna viene sparsa nell'area all'uopo destinata.

(8) Lo spargimento della cenere nell'area all'uopo destinata e' consentito solo dietro consenso scritto del committente del servizio funebre.

**VI DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

Articolo 39

(consenso del prestatore del servizio)

(1) Senza il preventivo consenso del prestatore del servizio, nell'area di sepoltura non è consentita la piantagione di alberi e arbusti superanti 1,2 metri di altezza e 1,0 metri di larghezza.

(2) Senza il preventivo consenso del prestatore del servizio, all'interno del cimitero non sono consentiti il taglio, la segatura, la potatura o l'abbattimento degli alberi.

(3) In caso di lavori non permessi nel cimitero o di attuazione di servizi in contrasto con il presente decreto, il prestatore del servizio è tenuto a informarne i servizi di ispezione competenti.

Articolo 40

(manutenzione delle sepolture)

È dovere del concessionario mantenere in modo decoroso il proprio sepolcro, effettuando periodicamente i lavori necessari a mantenere il sepolcro in buono stato di manutenzione ordinaria, quali potatura, taglio e piantagione di alberi, arbusti, fiori ed erba, di modo che gli stessi non sporgano nei fondi di sepoltura contigui o sui sentieri, curando la pulizia delle superfici, delle lapidi e degli altri elementi ornamentali ed eliminando le piante infestanti ed i rifiuti, che vanno deposti negli appositi raccoglitori destinati all'uso e curare così l'ordine e la pulizia del cimitero.

Articolo 41

(comportamento all'interno del cimitero)

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e verso i defunti, il prestatore del servizio e il cimitero.

Articolo 42

(visita del cimitero)

I cimiteri e le salme che giacciono nelle cappelle mortuarie possono essere visitati solamente nei giorni indicati nel presente decreto e durante l'orario fissato dal prestatore del servizio.

Articolo 43

(divieto di introdurre animali)

È vietato introdurre nel cimitero cani e altri animali, eccetto se si tratti di cani guida per i non vedenti.

Articolo 44

(divieto di ingresso con autovettura)

Nei cimiteri è vietato l'ingresso con autovettura. Fanno eccezione i mezzi di trasporto speciali, tra cui i mezzi di trasporto per bambini e le sedie a rotelle.

Articolo 45

(richieste inoltrate da parte del locatario)

(1) Con una domanda scritta, inviata al prestatore del servizio, il concessionario del fondo di sepoltura acquisisce il permesso per la collocazione, la modifica, la riparazione o la rimozione dei monumenti funebri e dei cordoli di recinzione e per il rinnovo delle tombe di famiglia. In quest'ultimo caso il concessionario ha l'obbligo di preservare l'integrità ambientale e architettonica del cimitero e tutelare il valore artistico, culturale e storico delle tombe. Il permesso è rilasciato dal prestatore del servizio, nel rispetto del vigente atto territoriale e del piano di divisione del cimitero.

(2) Con una domanda scritta, inviata al prestatore del servizio, il concessionario del fondo di sepoltura acquisisce il permesso per il trasporto del materiale con un carrello a mano, e per l'esecuzione dei lavori di scalpellino, di tornitura di metalli, di tipografia – incisioni su metalli e di altri lavori simili. Nei casi in cui le dimensioni o la quantita' di materiale siano tali da non consentirne il trasporto con carrelli a mano, il prestatore del servizio può rilasciare il permesso per il trasporto del materiale con un veicolo motorizzato. In tal caso il titolare del permesso è l'esecutore del trasporto.

(3) Con una domanda scritta, inviata al prestatore del servizio, il concessionario del fondo di sepoltura acquisisce il permesso per l'esumazione della salma e la rispettiva traslazione in altro cimitero. Il permesso viene rilasciato dall'organo competente.

(4) In caso di collocazione, modifica, riparazione o rimozione dei monumenti funebri e dei cordoli di recinzione oppure in caso di alterazione arhitettonica delle sepolture o di rinnovo delle tombe di famiglia contrariamente al permesso o senza la rispettiva acquisizione, il concessionario ha il dovere di sopperire a tali irregolarità o di acquisire il permesso entro 8 giorni dall'avvenuta comunicazione. Nel caso in cui il concessionario non provveda da solo ad eliminare le irregolarità, tali operazioni vengono svolte dal prestatore del servizio, a spese del concessionario.

**VII FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA E MODALITÀ DELLA LORO INDIVIDUAZIONE**

Articolo 46

(fonti di finanziamento)

1. Il prestatore del servizio pubblico di rilevanza economica si finanzia da:
* le entrate del servizio funerario e cimiteriale,
* dal bilancio di previsione, e
* da altre fonti.

Articolo 47

(tariffario)

1. Gli utenti dei servizi ovv. i locatari e prestatori di altri servizi corrispondono per i servizi funerari e cimiteriali le tariffe in conformità al tariffario del prestatore del servizio.
2. Il Consiglio del Comune di Isola accoglie la delibera sull'ammontare delle tariffe del servizio pubblico di rilevanza economica e delle tasse su proposta del prestatore del servizio.
3. Si pubblica la delibera nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**VIII CONTROLLO**

Articolo 48

(controllo sull'applicazione del decreto)

1. L'Ispettorato e vigilanza comunale controlla l'attuazione del servizio funerario e cimiteriale nel territorio del comune e sull'applicazione delle disposizioni comunali, approvate in conformità alla legge.
2. Il controllo sull'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica compete all'ufficio dell'amministrazione comunale competente per i servizi pubblici di rilevanza economica. Il controllo può comprendere tutte le circostanze relative all'attuazione del servizio, ma soprattutto la sua legittimità e professionalità.

**IX DISPOSIZIONI PENALI**

Articolo 49

(punizione delle persone giuridiche e dei soggetti responsabili delle persone giuridiche, degli imprenditori autonomi e degli utenti del servizio)

1. È punito con multa di 2.000 EURO la persona giuridica o l'imprenditore autonomo che attua il servizio pubblico di rilevanza economica a seconda del presente decreto che:
* agisce contrariamente a quanto disposto dal presente decreto o
* agisce contrariamente alle disposizioni del presente decreto.
1. È punito con multa di 400 EURO il soggetto responsabile della persona giuridica, i utente del servizio pubblico, stabilito dal presente decreto o il singolo che:
* omette la condotta prescritta dal presente decreto o
* agisce contrariamente alle disposizioni del presente decreto.
1. È punito con multa di 400 EURO il singolo che viola le disposizioni di cui agli articoli dal 39 al 45 del presente decreto.

**X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 50

1. Il prestatore del servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio è tenuto, entro e non oltre i dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:
* stipulare i contratti di locazione con i locatari dei fondi di sepoltura,
* stipulare i contratti di locazione per gli spazi di apposizione delle lapidi,
* instaurare il catasto dei fondi di sepoltura, bisogna tuttavia considerare le condizioni attuali.
1. Dopo il sollecito da parte del prestatore del servizio, il locatario è tenuto a stipulare il contratto di locazione nel termine di un mese. In caso contrario il rapporto di locazione ovv. il diritto alla stipulazione dello stesso cessa.

Articolo 51

(annullamento degli atti precedenti)

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore del Decreto sul servizio cimiteriale e funerario nel territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 8/12, 20/15 e 9/2017), del Regolamento sulla concessione in locazione dei loculi(Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/13), del Regolamento per l'erogazione del servizio di cremazione (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/13)) e del Regolamento sui criteri per l'organizzazione del funerale standard e delle onoranze funebri (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/13).

Articolo 52

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: ……………

Data: ……………

 I l S i n d a c o

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_